

## **ODG finalizzato a consentire L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA dei richiedenti asilo sulla base di un documento diverso dal permesso di soggiorno.**

### **Premesso che**

- il D.L. n. 113/2018, entrato in vigore il 5.10.2018 e convertito con modificazioni in legge n. 132/2018, ha apportato modificazioni alla condizione giuridica del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale, tra le quali l'apparente preclusione all'iscrizione anagrafica<sup>1</sup>;
- le nuove disposizioni di legge sono state interpretate come preclusione all'iscrizione anagrafica per il (solo) richiedente asilo, suscitando immediate critiche di sospetta illegittimità costituzionale poiché la novella escluderebbero dal diritto fondamentale alla residenza anagrafica una specifica categoria di persone, in difetto di ragionevole motivazione che giustifichi il differente trattamento, con violazione dell'art. 3 Cost.<sup>2</sup>;

### **Considerato che**

- la disposizione introdotta ha sollevato proteste anche di molti sindaci, alcuni dei quali ne hanno preannunciato la disapplicazione;

### **Preso atto che**

- il Consiglio comunale di Bologna ha, in più circostanza, stigmatizzato gli effetti della nuova normativa in tema di sicurezza ed immigrazione;
- il Sindaco di Bologna, pur deprecando gli effetti del Decreto sicurezza, ha ritenuto di non assumere tale orientamento, ritenendo preferibile la via del tempestivo confronto tra Governo ed enti locali in sede ANCI, anche sollecitando un pronunciamento della Corte costituzionale in ordine ai ritenuti vizi di legittimità dell'attuale normativa in materia di Sicurezza e immigrazione;

### **Tenuto altresì conto che**

- secondo autorevoli interpretazioni, tra cui, da ultimo il Prof. Emiliano Santoro (*Parere sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo alla luce del decreto Salvini. In L'altro Diritto* 5.02.2019), Antonella Buzzi e Francesco Conte (*Ma cosa prevede davvero il "decreto Salvini" sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo? In laCostituzione info* 6.01.2019), nonché le avvocate Daniela Consoli<sup>■</sup> del foro di Firenze e Nazzarena Zorzella del foro di Bologna, in realtà, l'attuale normativa, a prescindere dalle intenzioni del legislatore "storico", non pone alcun esplicito divieto, ma si limita ad escludere che la particolare tipologia di permesso di

---

<sup>1</sup> All'art. 4 del d.lgs. 142/2015 è stato, aggiunto il comma 1-bis secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo "non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."

<sup>2</sup> Cfr. il documento ASGI, *Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113*, in

[https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI\\_DL\\_113\\_15102018\\_manifestioni\\_illegittimita\\_costituzione.pdf](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/ASGI_DL_113_15102018_manifestioni_illegittimita_costituzione.pdf)

■ *Articolo in pubblicazione l'8 gennaio 2019 su 'Questione giustizia'.*

soggiorno motivata dalla richiesta asilo possa essere documento utile per formalizzare la domanda di residenza;

- come precisato nelle Linee Guida 2014 elaborate in collaborazione con il Ministero dell'interno<sup>3</sup> *“Devono ritenersi illegittime quelle prassi volte a richiedere agli stranieri, in aggiunta alla dimora abituale e alla regolarità del soggiorno, ulteriori condizioni per l'iscrizione anagrafica”* (cfr. Circ. Min. Interno, n. 8 del 1995; n. 2 del 1997);
- un divieto implicito di un diritto fondamentale come quello all'iscrizione anagrafica sarebbe in palese contrasto con una serie di norme gerarchicamente superiori<sup>4</sup> nonché con i principi generali in materia di immigrazione che trattano di iscrizioni anagrafiche e che non sono stati modificati dal cd. decreto sicurezza, primo fra tutti l'art. 6, co. 7, d.lgs. 286/1998, secondo il quale le *“iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani”*;

#### **Ritenuto che**

- è compito dell'interprete colmare la lacuna determinatasi nell'ordinamento, individuando un altro titolo idoneo ad eleggere residenza – la quale è, secondo la definizione del Codice civile, semplicemente il *“luogo in cui la persona ha la dimora abituale”* (art. 43, comma 2, c.c.) – risalendo alla funzione che nell'ambito del diritto/dovere alla residenza anagrafica svolge l'esibizione del permesso di soggiorno;
- l'esibizione del permesso di soggiorno, ai fini della iscrizione anagrafica, assolve al mero compito di dimostrare la regolare presenza del cittadino non comunitario sul territorio italiano;
- per i richiedenti la protezione internazionale la regolarità del soggiorno, più che dal permesso di soggiorno, che teoricamente potrebbero anche non ritirare o ottenere in ritardo come spesso accade, è comprovata dall'avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi dalla compilazione del cd. *'modello C3'*, e/o dalla identificazione effettuata dalla questura nell'occasione;
- detti documenti certificano la regolarità del soggiorno in Italia, assolvendo perfettamente alle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione anagrafica;

---

<sup>3</sup> Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, Ministero dell'Interno, UNHCR, A.N.U.S.C.A., ASGI, *Linee guida sul diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale*, dicembre 2014. Disponibili sul sito <https://www.asgi.it/notizie/linee-guida-sul-diritto-alla-residenza-dei-richiedenti-e-beneficiari-di-protezione-internazionale/>

<sup>4</sup> Così ad esempio, e senza pretesa di esaustività, impingerebbe con l'art. 2 del Protocollo n. 4 allegato alla CEDU, ratificato e reso esecutivo in Italia con d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217. sulla *Libertà di circolazione*, che sancisce: *“Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza”*, e con l'art. 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici: *“Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio”*, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, e reso esecutivo in Italia con l. n. 881 del 25 ottobre 1977.

### **Invita il Sindaco**

- a procedere nel modo ritenuto più idoneo allo scopo affinché gli ufficiali di stato civile del Comune di Bologna consentano l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo sulla base della presentazione di un documento di riconoscimento diverso dal permesso di soggiorno, ovvero sia, a titolo di esempio, il Modello C3 di identificazione del richiedente stesso da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Federico Martelloni  
Emily Clancy